

# CITTÀ DI CASSANO D'ADDA (Città metropolitana di Milano)

# Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

COPIA

N. 10 del 07/03/2018

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2018.

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica convocata alle ore 20:30 e in continuazione di seduta.

L'anno **2018**, il giorno **07** del mese di **Marzo**, alle ore **20:30**, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Maviglia Roberto	Sindaco	Presente
Cerrato Luigi	Presidente del Consiglio	Presente
Coppo Marina	Consigliere	Presente
Colombo Lorenzo	Capo Gruppo	Assente
Ripamonti Chiara	Consigliere	Presente
Cantu' Roberto	Capo Gruppo	Presente
Moroni Francesca	Consigliere	Assente
Mapelli Claudia	Consigliere	Presente
Aresi Tommaso	Consigliere	Presente
Forcella Giacomo Maria	Capo Gruppo	Presente
Zanaboni Pietro Matteo	Consigliere	Presente
Albe' Mario	Capo Gruppo	Assente
Moretti Andrea Angelo	Consigliere	Presente
Mapelli Sabrina	Consigliere	Assente
Cerri Mario Giuseppe	Consigliere	Presente
Crippa Marco	Capo Gruppo	Assente
Bornaghi Elena	Capo Gruppo	Presente

N. Presenti 12 N. Assenti 5

Partecipa il Segretario Generale, Palma Giovannino, il quale provvede alla cura della redazione del presente verbale di deliberazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Cerrato Luigi nella sua qualità di Presidente del Consiglio e dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'**Imposta Unica Comunale** (**IUC**), composta da tre distinti prelievi:

- l'Imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la **Tassa sui rifiuti (TARI)** destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti:
- il **Tributo sui servizi indivisibili** (**TASI**), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

## **TENUTO CONTO** che l'**IMU** è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

#### **TENUTO CONTO** che la **TARI**:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.lgs. n. 152/2006 nonché del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 667);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (comma 654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 (comma 666);

#### TENUTO CONTO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
  compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione
  dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del Regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla **TASI**, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**RICHIAMATI** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, che per la disciplina **TASI** sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevedono:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676):
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013.
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'articolo 1, comma 37, della Legge n. 205 del 27/12/2017 (c.d. Legge di Stabilità 2018) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, il quale ha modificato il comma 26 dell'articolo 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 estendendo al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti e Relazione di accompagnamento 2018, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 20/12/2017;

**VISTO** l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

**CONSIDERATO** che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe:

**PRESO ATTO** delle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti", come riportata nella tabella utile per il calcolo degli stessi fabbisogni standard;

VISTA la successiva nota di approfondimento di IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – Fondazione ANCI) del 16 febbraio, tesa a fornire ulteriori chiarimenti ai Comuni, nonché ad offrire uno specifico applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti;

**RILEVATO** che al fine di dar conto dell'analisi eseguita dal Comune, si rende opportuno indicare il valore conseguito mediante l'elaborazione ottenuta con l'applicativo messo a disposizione da IFEL (Fondazione ANCI);

**VERIFICATO** che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, è stimato pari ad € 294,64;

**ATTESO** che utilizzando lo strumento ed i dati forniti da IFEL, il costo unitario del Comune di Cassano d'Adda, ammonta ad € 281,16;

**EVIDENZIATO** che il costo unitario effettivo è risultato inferiore al costo unitario medio di riferimento e, pertanto, il gettito TARI può legittimamente essere pari all'ammontare del P.E.F.;

**TENUTO CONTO**, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

- è stato applicato un tasso di copertura dei costi del servizio di cui sopra pari al 100%;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

**EVIDENZIATO** come la disciplina della **TARI** contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il Comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga". La stessa applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti nell'allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652);
- la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate dalla fiscalità generale del comune ovvero a carico del bilancio (comma 660);

**ATTESO** in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013:

- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;
- stabilendo l'assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa (comma 649):
- demandando al comune l'individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie prime e di merci (comma 649);
- concedendo ulteriori aperture nell'applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 i comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche (comma 652, aggiornato da ultimo dall'art. 1, comma 38 della legge n. 205/2017);
- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio (comma 660);

**VERIFICATO** che l'Amministrazione sulla base della valutazione dei dati storici relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha ritenuto di applicare i seguenti criteri:

- Ka standard per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per le utenze domestiche;
- Kb medio per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per le utenze domestiche;
- Kc max per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per tutte le tipologie di non domestiche ad eccezione delle categorie 1, 10, 22, 24 e 27;
- Kd max per Comuni del nord con popolazione > di 5.000 abitanti per tutte le tipologie di non domestiche ad eccezione delle categorie 1 e 10 tenute al minimo e 22, 24 e 27 ridotte al 50% del minimo;

**VISTE** le conseguenti tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti (**TARI**) per anno **2018**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, di seguito riportate:

# Riepilogo tariffe TARES 2018

Utenze domestiche (n. componenti)	Ka	Kb	Tariffa Fissa (euro/mq)	Tariffa variabile (euro)
1	0,80	0,80	0,47	44,68
2	0,94	1,60	0,55	89,35
3	1,05	2,05	0,61	114,48
4	1,14	2,60	0,67	145,20
5	1,23	3,25	0,72	181,50
6 o più	1,30	3,75	0,76	209,42

cat	Utenze non domestiche	Kc	Kd	Tariffa Fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale (euro /mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,32	0,50	0,83
2	Cinematografi, teatri	0,43	3,50	0,35	0,54	0,89
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,60	4,90	0,49	0,75	1,24
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,88	7,21	0,71	1,11	1,82
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,52	0,80	1,32
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,41	0,65	3,40
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	1,33	2,06	2,24
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	0,88	1,36	2,58
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	1,01	1,57	2,22
10	Ospedali	1,07	8,81	0,87	1,35	3,14
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	1,23	1,91	1,27
12	Banche ed istituti di credito  Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	0,61	5,03	0,50	0,77	2,92
13	cartoleria, ferramenta, beni durevoli  Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,41	11,55	1,14 1,46	1,77 2,27	3,73
15	Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato)	0,83	6,81	0,67	1,05	1,72
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58	1,44	2,24	3,68
17	Attività artigianali (parrucchiere, barbiere, estetista)	1,48	12,12	1,20	1,86	3,06
18	Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	1,03	8,48	0,84	1,30	2,14
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	1,14	1,77	2,92
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	0,75	1,16	1,90
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91	0,88	1,37	2,25
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	22,84	4,52	3,51	8,03

						15,80
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,63	62,55	6,19	9,60	
						5,70
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	16,22	3,21	2,49	
	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e					5,72
25	formaggi, generi alimentari	2,76	22,67	2,24	3,48	-, -
						5,40
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	2,12	3,29	
						10,33
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	29,38	5,82	4,51	
						5,67
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	2,22	3,45	
						14,33
29	Banchi di mercato alimentari	6,92	56,78	5,62	8,72	-
						3,96
30	Discoteche, night club	1,91	15,68	1,55	2,41	

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2018 le aliquote IMU come segue:

# Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze	0,46%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96%
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

STIMATO in € 2.285.000,00= il gettito derivante per l'anno 2018 dall'applicazione delle aliquote IMU di cui sopra;

**RITENUTO** quindi di **confermare** le seguenti **aliquote** ai fini del pagamento della **TASI** per l'**anno 2018**, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e relative pertinenze	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,10%
Altri immobili	0,10%

STIMATO in € 420.000,00= il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

**DATO ATTO** che, in base a quanto previsto dall'articolo 61 del vigente **Regolamento TASI**, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- illuminazione pubblica;

- sicurezza:
- manutenzione strade;
- manutenzione del verde;
- sgombero della neve:
- protezione civile;
- biblioteca;
- attività culturali e manifestazioni;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, declinati nel Bilancio di previsione e che danno le seguenti risultanze:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	Illuminazione pubblica	€ 460.600,00
2	Sicurezza	€ 851.928,00
3	Manutenzione strade	€ 5.000,00
4	Manutenzione del verde	€ 321.134,00
5	Sgombero della neve	€ 31.000,00
6	Protezione civile	€ 32.550,00
7	Biblioteca e attività culturali	€ 441.419,00
	TOTALE	€ 2.143.631,00

a fronte di un gettito di € 420.000,00= (copertura 19,59%);

#### VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- d) il decreto del Ministero dell'Interno in data 29 novembre 2017, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 285 del 6/12/2017 che differisce dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

#### VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la **IUC** sul citato portale;

#### **VISTI** infine:

- il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile del Settore 9. Tributi in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e del Responsabile del Settore 2. Finanziario - Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni:

VISTA l'integrale trascrizione della discussione, degli interventi e delle dichiarazioni del relativo punto iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare del 7 marzo 2018, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, ed alla quale si rinvia;

**CON VOTI** favorevoli n. 9, contrari n. 3 (A. Moretti, M. Cerri, E. Bornaghi), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1) DI APPROVARE per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche di seguito riportate:

Utenze domestiche (n. componenti)	Tariffa Fissa (euro/mq)	Tariffa variabile (euro)
4	0.47	44,68
1	0,47	
2	0,55	89,35
_	2,55	11110
3	0,61	114,48

		145,20
4	0,67	
		181,50
5	0,72	,
		209,42
6 o più	0,76	

cat	Utenze non domestiche	Kc	Kd	Tariffa Fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale (euro /mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	0,32	0,50	0,83
2	Cinematografi, teatri	0,43	3,50	0,35	0,54	0,89
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,60	4,90	0,49	0,75	1,24
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	0,88	7,21	0,71	1,11	1,82
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22	0,52	0,80	1,32
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	0,41	0,65	1,06
7	Alberghi con ristorante	1,64	13,45	1,33	2,06	3,40
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	0,88	1,36	2,24
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22	1,01	1,57	2,22
10	Ospedali	1,07	8,81	0,87	1,35	3,14
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45	1,23	1,91	1,27
12	Banche ed istituti di credito Negozi abbigliamento, calzature, libreria,	0,61	5,03	0,50	0,77	2,92
13	cartoleria, ferramenta, beni durevoli	1,41	11,55	1,14	1,77	3,73
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze Negozi particolari (filatelia, tende e tessuti, tappeti,	1,80	14,78	1,46	2,27	1,72
15	cappelli e ombrelli, antiquariato)	0,83	6,81	0,67	1,05	3,68
16	Banchi di mercato beni durevoli Attività artigianali (parrucchiere, barbiere,	1,78	14,58	1,44	2,24	3,06
17	estetista)  Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro,	1,48	12,12	1,20	1,86	
18	elettricista)	1,03	8,48	0,84	1,30	2,14
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	1,14	1,77	1,90
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53	0,75	1,16	2,25
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91	0,88	1,37	8,03
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	22,84	4,52	3,51	15,80
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,63	62,55	6,19	9,60	5,70
24	Bar, caffè, pasticceria Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e	3,96	16,22	3,21	2,49	5,72
25	formaggi, generi alimentari	2,76	22,67	2,24	3,48	5,72
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	2,12	3,29	10,33
27 28	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio Ipermercati di generi misti	7,17 2,74	29,38 22,45	5,82 2,22	4,51 3,45	5,67

						14,33
29	Banchi di mercato alimentari	6,92	56,78	5,62	8,72	
						3,96
30	Discoteche, night club	1,91	15,68	1,55	2,41	

- 2) DI DARE ATTO che il gettito complessivo della tassa sui rifiuti è tale da assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio, così come previsti nel Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti e Relazione di accompagnamento 2018, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 20/12/2017, al quale sommare la quota di addizionale provinciale pari allo 0,5% del totale;
- **3) DI APPROVARE,** per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'**IMU** per l'anno **2018**:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,46%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96%
Altri immobili	0,86%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- **4) DI STIMARE** in **€ 2.285.000,00=** il gettito complessivo **IMU** per l'anno 2018 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- **5) DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote **TASI** per l'**anno 2018**:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,10%
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	-
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,10%
Abitazioni tenute a disposizione	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	0,10%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,10%
Altri immobili	0,10%

- **6) DI STIMARE** in **€ 420.000,00=** il gettito della **TASI** derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 7) DI STABILIRE in € 2.143.631,00= i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI, con un tasso di copertura pari al 19,59%;
- 8) DI DEMANDARE al Responsabile del Settore 9. Tributi il compito di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

- 9) DI PUBBLICARE le aliquote IUC (IMU, TARI e TASI) sul sito internet istituzionale del Comune di Cassano d'Adda www.comune.cassanodadda.mi.it;
- **10) DI DICHIARARE** la presente deliberazione, essendo la stessa propedeutica all'approvazione del **Bilancio triennale di previsione 2018-2020**, ed a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (A. Moretti, M. Cerri, E. Bornaghi), astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

# PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

La sottoscritta, Daniela Nossa Responsabile del SETTORE 9. TRIBUTI esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA attestante la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa della sopra estesa proposta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Cassano d'Adda, lì 09 febbraio 2018

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE 9. TRIBUTI

F.to: Daniela Nossa

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005

# PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Alessandro Cremaschi, Responsabile del SETTORE 2. FINANZIARIO – Responsabile del Servizio Finanziario, esprime PARERE favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 3, del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni.

Cassano d'Adda, lì 13 febbraio 2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2. FINANZIARIO Responsabile del Servizio Finanziario F.to: Alessandro Cremaschi

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005

Di quanto sopra e' stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to: Cerrato Luigi F.to: Palma Giovannino

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio online del Comune dal 14/03/2018 al 29/03/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cassano d'Adda, 14/03/2018

L'Operatore responsabile della pubblicazione

F.to: Teresa Fuciletti

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 07/03/2018, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa è divenuta esecutiva il giorno 10/04/2018, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Cassano d'Adda, 10/04/2018

Il Responsabile dell'esecutività

Giovannino Palma

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cassano d'Adda, 14/03/2018

Il Segretario Generale

Giovannino Palma